

STATUTO

ASSOCIAZIONE “GIACOMO CUSMANO - ITALIA ONLUS”

TITOLO I

Denominazione e sede

Art. 1

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460/1997 sotto la denominazione: “Associazione Giacomo Cusmano – Italia- ONLUS” -.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Palermo, Via Pindemonte 1/E.

L'Associazione è regolata a norma del titolo I, capo III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto.

Art. 3

L'Associazione ha carattere unitario nazionale e si articola con un'organizzazione territoriale in Centri operanti a livello locale.

Il Centro è l'articolazione locale dell'Associazione ed è costituito da fedeli laici che operano insieme per il perseguimento della “Carità senza limiti” nello spirito e nella prassi del Sacerdote Giacomo Cusmano.

I centri locali sono riuniti in gruppi zionali coordinati da un Referente delle attività di gruppo, svolte al fine di rafforzare i vincoli di carità e per una

maggiore efficacia a livello spirituale, fraterno ed operativo.

TITOLO II

Scopi e finalità

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale

L'Associazione ha come finalità principali:

- la cura premurosa e l'aiuto delle persone ammalate, anziane o comunque bisognose;
- l'intervento nelle situazioni di disagio che si incontrano nel territorio di azione (città, quartiere, parrocchia ecc), facendosi promotori di iniziative adeguate;
- l'agevolazione dell'adozione o dell'affido temporaneo di bambini abbandonati;
- l'accoglienza dei forestieri e di chiunque versi in stato di necessità contribuendo ove necessario al loro recupero e reinserimento nella società;
- il sostentamento dei coniugi e delle famiglie materialmente e moralmente in pericolo;
- l'agevolazione dell'occupazione di quanti si trovano privi di lavoro;
- il recupero di fondi per il sostentamento di progetti missionari quali adozioni a distanza, realizzazione di opere ecc;
- la promozione e l'organizzazione di attività educative, formative,

culturali ecc.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge, nell'ambito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

E' quindi vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera A dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può assumere partecipazioni di altre ONLUS, Federazioni, Comitati ed Enti che operino per la realizzazione delle finalità da essa perseguite o comunque facilitino il raggiungimento delle stesse.

TITOLO III

Principi ispiratori

Art. 5

L'“Associazione Giacomo Cusmano – Italia – ONLUS” è un'associazione di fedeli laici che agiscono in forza della loro fede fondata sullo spirito cusmaniano che comanda l'amore verso Dio e verso i fratelli. Come mezzo concreto l'Associato sceglie la pratica giornaliera del “boccone”, con ciò intendendo ogni forma di aiuto portato al fratello bisognoso. Il “boccone” è considerato amo di carità che affratella e unisce e stimola all'esercizio della carità gli uni verso gli altri.

Vita dell'associato

Art. 6

L'associato cusmaniano si ispira al modello del proprio Fondatore, opera in comunione con i Pastori della Chiesa, riconosce nel Superiore Generale dei Missionari Servi dei Poveri l'Assistente Generale dell'Associazione e nei Missionari Servi dei Poveri e nelle Suore Serve dei Poveri, gli animatori della spiritualità cusmaniana.

In spirito di fraterna collaborazione l'associato si sente corresponsabile, insieme agli altri associati, della medesima missione e della condivisione del medesimo progetto, pur nella varietà dei compiti di ciascuno. Ogni associato prende parte responsabilmente alla formazione spirituale e alla programmazione, esecuzione e valutazione delle varie iniziative e alla scelta dei dirigenti. L'associato inoltre collabora intensamente alle iniziative apostoliche con gli altri gruppi ecclesiali per una unitaria azione di Chiesa.

Art. 7

L'associato si impegna a compiere, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano. Consapevole del ruolo che il laico disimpegna nella Chiesa di oggi, l'associato vive gioiosamente e responsabilmente la sua appartenenza ecclesiale, condividendone ansie e progetti in una esemplare vita cristiana.

TITOLO IV

Patrimonio

Art. 8

L'Associazione si autofinanzia raccogliendo tra gli associati offerte libere e quote sociali. Tali offerte e quote sociali costituiscono il fondo cassa dell'Associazione sia a livello generale che locale; tale fondo ha per fine il sostegno delle attività svolte dall'Associazione nonché il finanziamento delle sue spese di funzionamento.

Le quote sociali versate da tutti gli associati ai rispettivi Economi Locali saranno ripartite tra la cassa generale e quella locale con una percentuale stabilita dal Consiglio di Presidenza. Ogni anno gli Economi locali dovranno consegnare la percentuale delle quote sociali spettante alla cassa generale all'Economo Generale

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative corrisposte dagli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della ONLUS;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- b) dagli eventuali contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- c) dagli eventuali contributi volontari corrisposti dagli associati;

d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore e dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Bilancio e utili

Art. 9

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dall'Economo Generale, con l'approvazione da parte del Consiglio Generale, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio sulla base dei bilanci e dei preventivi predisposti dagli Economi Locali ed approvati dai relativi Consigli.

Art. 10

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla ONLUS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V

Associati

Art. 11

Possono essere associati tutte le persone fisiche che hanno dato vita

all'associazione nonché quelle che ne faranno richiesta, condividendone i fini e lo spirito, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.

Disposizioni generali

Art. 12

Non è ammesso a diventare associato chi non abbia raggiunto la maggiore età. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto e le deliberazioni assunte in Consiglio Generale.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annua, fissata dal Consiglio di Presidenza. L'adesione all'Associazione deve essere rinnovata ogni anno mediante il rinnovo della promessa e il versamento della quota associativa.

L'adesione impegna l'associato a partecipare alle varie iniziative dell'Associazione. Per conservare la qualifica di associato occorre partecipare alla vita associativa e prestare, in modo continuativo, servizio di carità in accordo con lo spirito dell'Associazione.

La carica sociale eventualmente ricoperta dall'associato è incompatibile con altre cariche dell'Associazione e l'associato deve dimettersi dalla precedente carica ricoperta entro dieci giorni dall'avvenuta elezione o nomina ad altra carica.

Modalità di adesione

Art. 13

Per l'ammissione, i richiedenti devono rivolgere espressa domanda scritta

al Consiglio di Presidenza, contenente una dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e di impegno ad osservare lo statuto.

L'ammissione ad associato è di competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza ed avviene con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri; a parità di voti, quello del Presidente sarà preponderante.

La cerimonia di ammissione è fissata ordinariamente al 21 febbraio di ogni anno.

I nuovi ammessi saranno iscritti in un apposito Registro.

Perdita della qualifica di associato

Art. 14

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni, a partire dal giorno successivo all'accettazione di esse da parte del Consiglio di Presidenza;
- b) per dichiarazione di decadenza, in seguito a mancata partecipazione alle attività dell'Associazione senza gravi motivi e nonostante gli inviti del Presidente Locale;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Art. 15

L'associato che non desidera più appartenere all'Associazione comunica le proprie dimissioni al Presidente del Centro Locale. Il Presidente informa il Consiglio di Presidenza che le accetta e provvede alla definitiva cancellazione dell'interessato dal Registro degli associati.

La stessa procedura viene adottata per la dichiarazione di decadenza. Il Presidente provvede alla definitiva cancellazione dell'associato decaduto dal Registro degli associati dopo sette giorni dall'invio all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, della comunicazione di decadenza.

Art. 16

In presenza di gravi motivi morali o di comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o al suo statuto, o che rappresentino comunque un ostacolo al migliore svolgimento di tutte le attività dell'Associazione, qualsiasi associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Presidenza. L'esclusione ha effetto dal settimo giorno successivo all'invio all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, del provvedimento di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Parimenti l'associato che non rinnova la promessa e non versa la quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio di Presidenza è considerato automaticamente escluso dall'Associazione.

Formazione degli associati

Art. 17

La formazione degli associati e le loro attività vengono incoraggiate e sostenute attraverso le seguenti iniziative: riunioni mensili, incontri, partecipazione a ritiri, raduni, convegni e assemblee.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

Art. 18

Sono Organi dell'associazione:

1) il Consiglio di Presidenza composto da:

- Presidente Generale
- Vice Presidente Generale
- Segretario Generale
- Economo Generale
- Assistenti Generali

2) il Consiglio Generale composto da tutti i:

- Presidenti Locali
- Segretari Locali
- Assistenti Locali
- Economi locali
- Referenti dei gruppi zionali

Governo dell'associazione

Art. 19

Il Governo dell'Associazione si svolge a due livelli: uno centrale (Consiglio di Presidenza) composto da un Presidente e relativo Consiglio; uno locale (Consiglio Locale) composto dai Presidenti dei Centri Locali e relativi Consigli.

Governo Centrale

Art. 20

L'Associazione è retta a livello centrale da un Presidente nominato dal Consiglio Generale che con una votazione segreta sceglie una terna sulla base di una lista che comprende i nominativi del Presidente Generale e dei quattro Consiglieri uscenti ed i nominativi presentati da ogni singolo Centro.

Ogni centro, quindi, sceglierà uno o due nominativi tra i propri Associati e li farà pervenire nel tempo indicato al Consiglio di Presidenza.

La terna verrà successivamente proposta dal Consiglio di Presidenza al Superiore Generale il quale facendo riferimento alla disponibilità e al comportamento etico e morale delle persone chiamate a ricoprire tale incarico esprime il suo parere.

Il Consiglio di Presidenza presenterà quanto espresso dal Superiore al Consiglio Generale che provvederà quindi alla nomina del Presidente.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto sia a livello centrale che locale, secondo la seguente modalità: per essere eletti al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta (la metà più uno dei votanti); al secondo scrutinio occorre ancora la maggioranza assoluta; al terzo scrutinio si votano soltanto i due nominativi più votati al secondo scrutinio e si richiede la maggioranza relativa (viene eletto chi ottiene di voti).

Consiglio di Presidenza

Art. 21

Il Consiglio di Presidenza (oltre che dal Presidente) è composto dal Vice-Presidente, dal Segretario, dall'Economo e dal Consigliere, i quali sono eletti, dopo la nomina del Presidente Generale, sulla base della lista di cui all'art. precedente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la convocazione il Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di gravità ed urgenza. Le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri; a parità di voti, quello del Presidente sarà preponderante. Le votazioni si fanno per appello nominale e trattandosi di pratiche relative a persone, a voti segreti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza l'ammissione e l'esclusione degli associati, che vengono deliberate con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri; a parità di voti, quello del Presidente sarà preponderante.

E' competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza l'accettazione delle dimissioni da associato inviate dal Presidente locale al Consiglio di

Presidenza, che le accetta. La delibera di accettazione viene inviata al Presidente e si provvede alla definitiva cancellazione dell'interessato dal registro degli associati.

E' competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza la decisione di delegare la gestione di particolari materie al Presidente Generale.

E' competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza stabilire l'entità della quota associativa annuale.

Sono considerati parimenti atti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Presidenza:

- vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, rinunciare alle ipoteche legali o estinguere conto correnti, aprire sovvenzioni e mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, cedere crediti.

Art. 22

Si può decadere dalla carica di Consigliere di Presidenza per le seguenti ragioni:

- presentando dimissioni scritte al Consiglio di Presidenza. Le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Presidenza riceve la notifica delle dimissioni e le accetta;
- per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente Statuto; in tal caso la decisione di decadenza spetta ad un'Assemblea appositamente convocata;

- assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive.

In caso di decadenza, il Consigliere sarà sostituito con il primo dei non eletti.

Il Presidente

Art. 23

Il Presidente Generale ha legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio di Presidenza.

Compiti del Presidente sono:

- curare l'ordinaria amministrazione e il funzionamento dell'Associazione;
- mantenere i legami con altri membri della famiglia cusmaniana;
- collaborare con gli Assistenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza per programmare, promuovere e coordinare attività caritative e formative;
- rappresentare l'Associazione presso gli organismi ecclesiali e/o giuridici;
- visitare i Centri associativi;
- promuovere la nascita di altri Centri;
- ricevere proposte e ricorsi e deliberare in merito;

- conferire procure sia generali che speciali, previa delibera del Consiglio di Presidenza per gli atti di sua competenza.

Si può decadere dalla carica di Presidente per le seguenti ragioni:

- presentando dimissioni scritte al Consiglio di Presidenza. Le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Presidenza riceve la notifica delle dimissioni e le accetta;
- per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente statuto; in tal caso la decisione di decadenza spetta ad un Consiglio Generale appositamente convocato;
- assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive.

In caso di decadenza, assumerà tutte le funzioni il Vice Presidente che svolgerà la carica fino al termine del mandato o fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 24

Il Vice Presidente Generale, membro del Consiglio di Presidenza, viene eletto dal Consiglio Generale sulla base della lista già utilizzata per la scelta del Presidente Generale.

I suoi compiti sono:

- essere presente alle sedute del Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale;

- collaborare con gli Assistenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza per programmare, promuovere e coordinare attività caritative e formative;
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- rappresentare il Presidente Generale qualora sia assente.

Art. 25

Il Segretario Generale, membro del Consiglio di Presidenza, viene eletto dal Consiglio Generale sulla base della lista già utilizzata per la scelta del Presidente Generale.

I suoi compiti sono:

- essere presente alle sedute del Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale;
- collaborare con gli Assistenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza per programmare, promuovere e coordinare attività caritative e formative;
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- stilare i verbali delle sedute e favorire tempestivamente l'informazione di tutti gli associati;
- curare l'archivio generale;

- mantenere i contatti tra il Consiglio di Presidenza e tra il Consiglio Generale e i Consigli Locali.

Art. 26

L'Economo Generale, membro del Consiglio di Presidenza, viene eletto dal Consiglio Generale sulla base della lista già utilizzata per la scelta del Presidente Generale.

I suoi compiti sono:

- essere presente alle sedute del Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale;
- collaborare con gli Assistenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza per programmare, promuovere e coordinare attività caritative e formative;
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- provvedere al finanziamento dell'Associazione e controllare la corretta amministrazione;
- curare la gestione della cassa dell'Associazione e tenere la contabilità;
- effettuare le relative verifiche;
- controllare la tenuta dei libri contabili;

- predisporre il bilancio consuntivo con l'allegato rendiconto finanziario ed il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile sulla base dei bilanci e dei preventivi predisposti dagli Economi locali ed approvati dai relativi Consigli.

Art. 27

Il Consigliere Generale, membro del Consiglio di Presidenza, viene eletto dal Consiglio Generale sulla base della lista già utilizzata per la scelta del Presidente Generale.

I suoi compiti sono:

- essere presente alle sedute del Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale;
- collaborare con gli Assistenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza per programmare, promuovere e coordinare attività caritative e formative;
- partecipare attivamente alla vita associativa;

Consiglio Generale

Art. 28

Organo consultivo del Consiglio di Presidenza è il Consiglio Generale, composto dai membri del Consiglio di Presidenza, dai Presidenti, dai Segretari e dagli Economi di ogni singolo Centro, dai Referenti zonali e dagli Assistenti Generali e Locali.

I Presidenti e i Segretari e gli Economi possono delegare altri Associati qualora siano impossibilitati a prenderne parte.

I compiti del Consiglio Generale sono:

- individuare la terna per la scelta del Presidente Generale;
- nominare il Presidente Generale;
- eleggere i Consiglieri Generali: Vicepresidente, Segretario, Economo, Quarto Consigliere;
- programmare attività formative e caritative;
- individuare misure, bandi, aiuti pubblici ecc da proporre e formulare le richieste per la sovvenzione di attività caritative varie.

Il Consiglio Generale ordinario si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario e per esaminare e deliberare sulla relazione del Presidente relativa all'attività svolta dall'Associazione nell'anno in corso.

Il Consiglio Generale in seduta straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto, sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio, a norma di legge e di statuto e su temi di natura straordinaria.

Convocazione del Consiglio Generale

Art. 29

Il Consiglio Generale ordinario è convocato a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altri mezzi ritenuti idonei, per iscritto, dal Presidente Generale almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione.

Il Consiglio Generale ordinario può essere convocato anche su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Generale è convocato con un preciso ordine del giorno ed è presieduto dal Presidente Generale o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Generale.

Il Consiglio Generale straordinario è convocato con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio Generale ordinario, su delibera del Consiglio di Presidenza con un preciso ordine del giorno ed è presieduto dal Presidente Generale o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Esso può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti per discutere uno o più argomenti specificatamente indicati nell'ordine del giorno ed è presieduta dal Presidente Generale, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Generale.

Modalità di funzionamento del Consiglio Generale

Art. 30

Il Consiglio Generale ordinario è regolarmente costituito in prima convocazione, quando siano presenti i due terzi degli associati che ne fanno parte e che rappresentino i due terzi degli associati per delega o, in seconda convocazione, se interviene la maggioranza semplice degli associati che ne fanno parte e che rappresenti la maggioranza degli associati per delega. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza relativa dei presenti, salvo quando è previsto diversamente dallo statuto.

Il Consiglio Generale straordinario è regolarmente costituito in prima convocazione, quando siano presenti i due terzi dei suoi componenti che rappresentino i due terzi degli associati per delega o, in seconda convocazione, se interviene la maggioranza semplice dei suoi componenti, che rappresenti la maggioranza degli associati per delega; il Consiglio delibera con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti presenti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto o dello scioglimento dell'Associazione, il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, che rappresentino i tre quarti degli associati per delega.

Il Segretario dovrà redigere il verbale con le deliberazioni adottate.

Gli associati, che ne fanno parte, possono farsi rappresentare da un altro associato munito di delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Compiti dei Referenti zonali e degli Assistenti

Art. 31

I compiti dei Referenti zonali sono: la promozione di attività, la programmazione e la realizzazione di incontri formativi sul tema annuale e di ritiri spirituali di gruppo. I Referenti zonali vengono individuati dal Consiglio di Presidenza tra gli Associati che appartengono al gruppo zonale. La loro durata in carica è triennale salvo revoca o proroga spettante al Consiglio di Presidenza. Infine devono presenziare e relazionare al Consiglio Generale circa le attività stabilite e i risultati ottenuti.

Gli Assistenti, nei vari livelli Generali o Locali, hanno il compito di animare le attività e la vita dell'Associazione, sono incaricati della formazione spirituale e di favorire il coordinamento dell'attività con l'azione pastorale della Chiesa e delle Congregazioni del Boccone del Povero . Hanno il compito di mantenere costanti ed efficaci rapporti con tutti gli Associati, creando quel clima di dialogo e di collaborazione proprio di chi è impegnato in una testimonianza di comunione fraternità ecclesia

Gli Assistenti Generali vengono nominati dai Superiori Generali delle Congregazioni Religiose del Boccone del Povero, mentre quelli locali dagli Assistenti Generali.

TITOLO VI

Governo Locale – Consiglio Locale

Art. 32

A livello locale l'Associazione è retta da un Presidente eletto direttamente da tutti gli associati del centro. Il Presidente Locale è assistito da tre Consiglieri parimenti eletti: il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo con analoghe funzioni a quelle esercitate delle medesime cariche del Governo Centrale, circoscritte all'ambito locale.

Il Presidente Locale dirige l'attività associativa nel rispetto dello statuto e delle delibere del Consiglio locale.

Il Consiglio Locale delibera:

- le spese necessarie per l'attività del centro locale;
- qualsiasi altra decisione relativa alla vita del centro locale, quando non sia attribuita alla competenza degli organi superiori.

Le decisioni del Consiglio Locale si ritengono valide se adottate in presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Locale.

Art. 33

I compiti principali dei membri dei Consigli Locali sono:

- curare il funzionamento dell'Associazione a livello locale;
- favorire la formazione e l'informazione dei membri;
- promuovere e coordinare le iniziative caritative;
- mantenere i legami con gli altri gruppi della famiglia cusmaniana;
- rappresentare l'Associazione presso gli organismi ecclesiali;
- provvedere al finanziamento del Centro locale e controllare la corretta amministrazione;
- ricevere proposte e ricorsi e deliberare in merito.

Durata delle cariche

Art. 34

Tutte le cariche relative ai Consigli hanno durata triennale e sono rinnovabili per un secondo e al massimo per un terzo triennio consecutivo.

Alla scadenza del mandato il Consiglio Centrale o Locale continuerà a curare l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Consiglio, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato. I Dirigenti decaduti per il termine del mandato o dimissionari restano in carica con tutti i doveri e le responsabilità annesse alla propria funzione, sino all'insediamento dei successori.

Libri dell'associazione

Art. 35

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, il registro degli associati con indicazione del centro di appartenenza.

Clausola compromissoria

Art. 36

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle Parti contendenti ed il suo giudizio sarà inappellabile; in caso di dissenso l'arbitro verrà scelto dal Presidente del Tribunale di Palermo su domanda anche di una sola parte.

Onlus

Art. 37

L'Associazione si impegna ad utilizzare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico

.

Scioglimento

Art. 38

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Generale in seduta straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio.

Norma di chiusura

Art. 39

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e quelle del Cap. II e II del Titolo II del Libro I del Codice Civile.

La presente è copia autentica in conformità dell'originale composta di n..... fogli, rilasciata dal Dott..... Notaio in Palermo.

Palermo